

## **Cassazione penale, sez. VI, ordinanza n. 25593 del 9.9.2020**

### **RITENUTO IN FATTO**

1. BG ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica il 16/3/2017 per il delitto di cui all'art. 570 c.p., commi 1 e 2, a lui contestato come commessa in danno dei figli minori nel periodo dal (...) e fino almeno al (...). L'istanza di revisione, proposta ai sensi dell'art. 630 c.p.p., lett. a), si fonda sulla dedotta inconciliabilità dei fatti accertati con la richiamata sentenza con quelli stabiliti in altra successiva dello stesso Tribunale di Palermo ed avente ad oggetto analoga imputazione, estesa, questa volta, anche alla posizione del coniuge separato, e contestata avuto riguardo al periodo immediatamente successivo ("dall'(...) al (...)"). Con tale ultima decisione, infatti, il ricorrente è stato assolto per insussistenza del fatto a lui ascritto, avendo il giudice riconosciuto che, nonostante l'inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione personale dei coniugi, lo stesso aveva comunque "continuato a contribuire in altro modo al sostentamento dei propri figli", ciò risultando dalle testimonianze rese da questi ultimi nel corso del dibattimento del secondo processo, ma non del primo, secondo le quali egli aveva assicurato dal momento della separazione che essi avessero da mangiare, vestiti, libri scolastici, qualche visita medica e la paghetta settimanale.

L'ordinanza impugnata ha invece ritenuto che le emergenze probatorie risultanti nel secondo giudizio dalla deposizione dei due figli fossero di fatto sovrapponibili a quanto riferito nel corso del primo giudizio dalla coniuge separata, la quale aveva espressamente riconosciuto che l'imputato, pur avendo omesso di versare l'importo mensile pari a 1.000 Euro stabilito per il mantenimento dei figli in sede di separazione, aveva nel tempo comunque provveduto "ogni tanto al vestiario dei figli, a pagare loro viaggi e altre spese voluttuarie". Sicchè le testimonianze rese dai minori sarebbero state sprovviste del carattere di novità di cui all'art. 630 c.p.p., lett. c), e avrebbero rappresentato la mera specificazione di un dato fattuale

che era già stato acquisito e differentemente valutato dal primo giudice, ostando perciò all'accoglimento della richiesta di revisione il disposto dell'art. 637 c.p.p., comma 3, secondo il quale "Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel presente giudizio".

2. Il ricorrente deduce con unico motivo di ricorso erronea applicazione dell'art. 629 c.p.p. e art. 630 c.p.p., lett. a), poichè il fatto posto a fondamento della sentenza di condanna - e cioè "il non aver assolto all'obbligo di mantenimento dei figli" - non poteva conciliarsi con i fatti stabiliti nella sentenza di assoluzione, che aveva accertato che il B. aveva assolto agli obblighi di mantenimento "sin dal momento della separazione".

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile. L'ordinanza impugnata rileva puntualmente, senza che a ciò si contrapponga specifica e contraria deduzione, che il profilo relativo alle sporadiche contribuzioni del padre era già stato valutato nella sentenza di condanna e la diversa soluzione cui è pervenuta la successiva sentenza di proscioglimento non discende dall'accertamento di una diversa base fattuale, ma dalla diversa considerazione della valenza giuridica di quegli apporti, più o meno occasionali, sulla cui esistenza non vi è mai stato contrasto. Va escluso infatti che possa dar luogo a revisione la diversa qualificazione giuridica delle medesime condotte, o di condotte del tutto analoghe tenute nello stesso contesto operativo, da parte di due sentenze, non rappresentando a tal fine base valida il contrasto dedotto tra le valutazioni del materiale probatorio e non rispetto all'accertamento di fatti tra loro inconciliabili (Sez. 6, n. 42950 del 17/9/2019, Corsini, n. m.; Sez. 6, n. 15796 del 3/4/2014, Strappa, Rv. 259804; Sez. 5, n. 3914 del 17/11/2011, dep. 2012, Serafini e altri, Rv. 251718; Sez. 4, n. 46885 del 07/11/2019, Lapadula, Rv. 277902; Sez. 6, n. 488 del 15/11/2016, Di Martino, Rv. 269232).

2. All'inammissibilità del ricorso conseguono a carico del ricorrente le pronunce di cui all'art. 616 c.p.p..

## **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2020